

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2011, n. 23-1474

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di MACRA (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunita' Montana Valle Maira. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Macra, facente parte della Comunità Montana Valle Maira, dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello intercomunale con D.G.R. n. 115-14021 in data 2.3.1982 e successivamente modificato, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 1 in data 23.1.2004, la variante al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale interessante unicamente il territorio di propria competenza;

constatato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con relazione in data 14.11.2006, rinviava, ai sensi del 13° comma dell'art 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la Variante allo Strumento Urbanistico affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con nota n. 38285/19.9 ppu in data 23.11.2006, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Macra, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Macra, con deliberazione consiliare n. 10 in data 29.3.2008, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 12 in data 22.4.2010, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata;

preso atto delle definitive valutazioni espresse dal Responsabile di Settore territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia con relazione in data 29.11.2010, si ritiene meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente riferita unicamente al Comune di Macra e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 1 in data 23.1.2004, n. 10 in data 29.3.2008 e n. 12 in data 22.4.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 29.11.2010, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate al perfezionamento, a norma di Legge, della proposta variante e per la tutela del territorio;

preso atto della Certificazione a firma del Responsabile del Procedimento e del Sindaco del Comune di Macra in data 15.3.2006, attestante l'iter di formazione della variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visti i pareri n. 102357 in data 28.8.2006, n. 5966 in data 21.1.2009 e n. 106801 in data 30.9.2010 dell'ARPA Piemonte – Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico;

vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;

vista la documentazione relativa alla Variante al P.R.G.I. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Valle Maira riferita unicamente al Comune di Macra, in Provincia di Cuneo e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 1 in data 23.1.2004, n. 10 in data 29.3.2008 e n. 12 in data 22.4.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 29.11.2010, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Macra (CN), costituisce per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte "ex officio" di cui al precedente Art. 1 – adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Macra, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 1 in data 23.1.2004, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elab. Relazione illustrativa;

Elab. Norme tecniche di attuazione;

Elab. Tabelle di zona;

Tav.1 Zonizzazione in scala 1:10.000;

Tav.3a Zonizzazione, in scala 1:2.000;

Tav.3b Zonizzazione, in scala 1:2.000;

Elab. Relazione geologico tecnica;

Tav.A1 Carta geologico strutturale, in scala 1:10.000;

Tav.A2 Carta geomorfologica e dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, in scala 1:10.000;

Tav.A3 Carta di localizzazione probabile delle valanghe, in scala 1:10.000;

Tav.A4 Carta delle acclività, in scala 1:10.000;

Tav.A5 Carta geoidrologica e delle opere idrauliche, in scala 1:10.000

Tav.A6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000;


Deliberazioni consiliari n. 10 in data 29.3.2008 e n. 12 in data 22.4.2010, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Relazione illustrativa, integrazioni e modifiche;
- Elab. Norme tecniche di attuazione;
- Elab. Tabelle di zona;
- Tav.1 Zonizzazione, in scala 1:10.000;
- Tav.3a Zonizzazione, in scala 1:2.000;
- Tav.3b Zonizzazione, in scala 1:2.000;
- Tav.4 Vincolo idrogeologico, localizzazione punti di presa idropotabile, impianti di depurazione e relative fasce di rispetto;
- Elab. Relazione geologico-tecnica;
- Tav.A2/1 Carta geomorfologica e dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, in scala 1:10.000;
- Tav.A3/1 Carta di localizzazione probabile delle valanghe, in scala 1:10.000;
- Tav.A6/1 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000;
- Elab. Relazione geologico-tecnica
- Tav.A2/2 Carta geomorfologica e dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, in scala 1:10.000;
- Tav.A6/2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000;
- Elab. Relazione illustrativa
- Tav.1/1 Zonizzazione, in scala 1:10.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

(omissis)

Allegato



Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-1474
in data 11/2/2011 relativa all'approvazione della Variante n. 2 di
"adeguamento" al PAI del P.R.G.I. vigente del Comune di MACRA (CN)

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15
della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE:

Le tavole: 1, A2/1 e A6/1 adottate con D.C.C. n. 10 del 29.3.2008 devono intendersi stralciate in quanto sostituite rispettivamente dalle tav. 1/1, A2/2 e A6/2 adottate con D.C.C. n. 12 del 22.4.2010.

Sulle tavole di zonizzazione n. 1/1 (1:10.000) e 3a (1:2.000) deve intendersi riportato il perimetro del Sito di Importanza Comunitaria "Stazioni di Euphorbia valliniana Belli" come risultante dalle cartografie regionali; detto perimetro deve inoltre intendersi richiamato nelle legende delle stesse tavole con la specificazione "SIC IT1160040 tutelato dalla L.R. n. 19/2009".

Le tavole di zonizzazione n. 1/1 (1:10.000), 3a e 3b (1:2.000) devono intendersi integrate con le indicazioni dei "Punti di presa idropotabile", degli "impianti di depurazione" e delle rispettive fasce di rispetto; in assenza di riduzioni autorizzate le fasce di rispetto afferenti agli impianti di depurazione riportate dalle predette tavole e dalla tavola n. 4 devono intendersi rappresentate con profondità non inferiore a m. 100.

MODIFICHE NORMATIVE:

Art. 2 bis Elaborati della Variante n. 2 :

Al primo comma:

- le parole "Relazione illustrativa – integrazioni e modifiche" sono da intendersi sostituite con:

" Relazione illustrativa (allegata alla D.C.C. n. 1/2004)

Relazione illustrativa integrazioni e modifiche in risposta alle richieste del Settore Urbanistico Territoriale Area di Cuneo del 14.11.2006 (allegata alla D.C. n. 10/2008)

Relazione illustrativa integrazioni e modifiche in risposta alle richieste del Settore Urbanistico territoriale Area di Cuneo del 7.4.2009 Anno 2010 (allegata alla D.C. n. 12/2010);

- nella specificazione relativa agli "Elaborati grafici", il riferimento "Tav. 1" deve intendersi rettificato un "Tav. 1/1";

- a seguito della predetta specificazione, dopo il testo relativo alla Tav. 4, deve intendersi inserito il seguente testo:

" Relazione geologico-tecnica



Relazione geologico-tecnica, integrazione con verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto

Tav. A1 - Carta geologico strutturale (1:10.000)

Tav. A2/2 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore (1:10.000)

Tav. A3/1 - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (1:10.000)

Tav. A4 - Carta delle acclività (1:10.000)

Tav. A5 - Carta geoidrologica e delle opere idrauliche (1:10.000)

Tav. A6/2 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (1:10.000).

Per una corretta individuazione degli elaborati a cui si dovrà fare riferimento in fase attuativa di PRGI si precisa che le predette:

- Tavole A1, A4, A5 e 'Relazione geologico - tecnica' sono quelle adottate con D.C.C. n. 1 del 23.1.2004
- Norme Tecniche di Attuazione, Tabelle di zona e Tavole: A3/1, 3a, 3b e 4 sono quelle adottate con la D.C.C. n. 10 del 29.3.2008
- Tavole: 1/1, A2/2, A6/2 e la 'Relazione geologico-tecnica integrazione con verifica....' sono quelle adottate con la D.C. C. n. 12 del 22. 4.2010."

Al termine dello stesso articolo 2bis deve intendersi inserito il seguente testo:

"Si precisa che:

- entro le aree in dissesto individuate secondo i criteri del PAI dalle tavole A6/2 e A2/2 dovranno in ogni caso essere rispettate le limitazioni definite dall'art. 9 delle Norme di Attuazione del medesimo PAI;
- oltre alle limitazioni d'uso e di intervento derivanti dalla classificazione del territorio operata in adeguamento al P.A.I. ed alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e successiva 'Nota tecnica esplicativa', in fase attuativa di piano occorrerà ottemperare alla normativa sismica.

Per questo ultimo aspetto, essendo il Comune di Macra compreso nell'elenco dei comuni sismici classificati in 'zona 3' di cui all'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 20.3.2003 e riportato nell'allegato 1 della D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003 e s.m., si evidenzia che dovranno essere rispettate tutte le procedure previste dalle normative vigenti riguardanti le problematiche sismiche inerenti ai comuni classificati in 'zona 3', ed in particolare gli adempimenti specificati ai punti 5 e 6 della predetta D.G.R. che sono da intendersi richiamati come parte integrante delle norme in oggetto."

Art. 22 Zone a destinazione residenziale propria

A conclusione dell'articolo si inserisce il seguente testo:" Al fine di una corretta interpretazione ed applicazione della normativa afferente alle zone di intervento residenziale presenti nel territorio comunale di Macra si precisa che:

- il PRGI individua e norma con il successivo articolo 24 la sola 'zona di completamento' R14;
- come desumibile dall'elaborato 'Tabelle di zona' a cui si dovrà fare riferimento in quanto parte integrante delle presenti norme, i restanti 13 nuclei abitati "R" sono distinti in 'zone residenziali esistenti', normate dall'art. 23 e 'zone residenziali agricole esistenti', normate dall'art. 26;
- gli stessi nuclei abitati R1/13 sono da intendersi inoltre individuati, classificati e normati dai successivi articoli 39, punto 2) e 40 come 'beni culturali ambientali'.

BV



Art. 28 Zone agricole normali e silvo-pastorali

Al titolo dell'articolo devono intendersi aggiunte le sigle "AB - AP - APR".

Dopo il terzo comma si intende inserito il seguente testo: "Per quanto attinente alle zone boscate si precisa che le 'zone agricole a bosco' (AB) individuate a livello cartografico sul territorio del comune di Macra non sono riconducibili ai boschi, foreste, zone boscate attualmente soggette a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m. e della L.R. n. 4/2009, attualmente presenti anche entro le aree AI, AP, APR, ARA, per le quali si rimanda alle vigenti normative."

Al sesto comma, le parole "dei fabbricati risultante dai progetti per almeno 20 anni." devono intendersi sostituite con le parole "della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola", per adeguamento alle norme di legge da lungo tempo vigenti.

Art. 29 Zone agricole speciali

Al primo comma, lettera a) si intende aggiunto il seguente testo: "Si precisa che le 'zone agricole di rispetto idrogeologico e zone d'acqua' in oggetto (individuate con la sigla AI) non corrispondono alle più ampie aree inidonee all'utilizzazione urbanistica individuate e normate dalla 'Variante n. 2' di adeguamento del PRGI al P.A.I. ed alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 1996."

Art. 34 Attività produttive ubicate in zona impropria

A conclusione dell'articolo si intende inserito il seguente testo: "Si richiamano in ogni caso, in quanto prevalenti, le eventuali limitazioni d'uso e di intervento derivanti dalla localizzazione dell'intervento in riferimento alla classificazione delle aree inidonee all'utilizzazione urbanistica operata in adeguamento al P.A.I. ed alla Circolare P. G. R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP."

Art. 39 bis - Vincoli di interesse artistico ed ambientale:

A conclusione dell'articolo si intendo aggiunto il seguente testo:

" Gli edifici monumentali oggetto di vincolo notificato ex D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. sono le cappelle di S. Pietro e di S. Salvatore segnalati dalla tavola "B" di PRGI.

Oltre alle tredici zone 'R' normate dal successivo art. 40 come "Beni Culturali Ambientali", sono da intendersi individuate e da tutelare ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. la chiesa del capoluogo (S. Marcellino), l'antica parrocchiale di Albaretto (dedicata alla B.V. Assunta) e tutte le chiesette, cappelle e piloni votivi di impianto storico, presenti sul territorio comunale.

Per quanto attinente alla tutela e gestione dei boschi e delle superfici forestate esistenti si richiamano, anche per le eventuali parti non espressamente individuate in cartografia come zone "AB", i vigenti disposti della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4."

Art. 40 Norme per l'intervento nelle zone (o nelle aree) indicate come Beni Culturali

Al primo comma rettificare "art. 38" in "art.39".

Artt. 57 e 57 bis relativi agli arretramenti stradali.

I due articoli devono intendersi stralciati e sostituiti dal vigente articolo 57 di PRGI integrato dal seguente disposto conclusivo: "Per quanto attinente agli arretramenti degli edifici e manufatti dalla viabilità in funzione della sicurezza della circolazione si richiamano, per quanto applicabili, i disposti del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione."



Art. 58 Fasce di rispetto

Il testo della lettera b) deve intendersi integralmente sostituito con il seguente testo:

“ b) dai corsi d’acqua:

- b.1) m. 10 dalle sponde e difese dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e di quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi, da applicarsi anche nei centri abitati come stabilito dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e precisato dalla Circolare del P.G.R. 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- b.2) m. 15 dal limite del demanio come previsto dall’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m. per fiumi, torrenti e canali, fatte salve le eventuali riduzioni se già regolarmente autorizzate.”.

Art. 59 Interventi sugli edifici rurali compresi nelle fasce di rispetto

Dopo le parole “ad uso residenziale”, si intendono aggiunte le parole “in conformità del 12° c. dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.”.


Art. 63 Recinzioni

Il testo dell’articolo deve intendersi sostituito da quello del vigente articolo 63 delle NtA di PRGI integrato con il seguente disposto conclusivo: “Per quanto attinente agli arretramenti delle recinzioni dalla viabilità in funzione della sicurezza della circolazione si richiamano i disposti del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.”.

Fascicolo Tabelle di Zona

- tabella n. 16: nel testo delle “Prescrizioni particolari” la parola “Se” deve intendersi stralciata, inoltre dopo “art. 36 bis N.T.A.” devono intendersi inserite le parole “ed Ee, osservanza dell’ art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.”.

Il Dirigente incaricato
di staff al Settore
arch. Giovanni FUSO



Il Dirigente
responsabile del Settore
arch. Franco VANDONE

